

**MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49
REGOLAMENTO ISVAP. 5/2006**

SEZIONE A (ex modello 7A)

**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO
CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI**

Ai sensi delle disposizioni del D. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n.5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, **consegnano al contraente** copia del documento (All. n. 7B del regolamento IVASS) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, **illustrano al contraente** – in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;

c) **sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati** alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;

d) **informano il contraente** della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, **lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza**;

e) **consegnano al contraente** copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, **copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto**;

f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, **i seguenti mezzi di pagamento**:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

3. Denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE B (ex modello 7B)

INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO.

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitti d'interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punito con sanzioni amministrative, pecuniarie e disciplinari.

PARTE 1.

Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto.

Nome e Cognome **Michael Eboli Condarcuri** Broker (Sez. B)
 Ditta individuale
 Rappresentante legale
 Amministratore delegato
 Direttore Generale
 Responsabile dell'attività d'intermediazione.
 Addetto all'intermediazione (iscritto in sez. Sezione E del RUI) al di fuori dei locali del broker sotto indicato
 Addetto interno all'intermediazione del broker sotto indicato
 Addetto/responsabile di collaboratore (iscritto in Sez. E del RUI) del broker sotto indicato

Iscritto al RUI

Sezione B Numero **B000567755** Data iscrizione **09/06/2017**

Dati del Broker che intermedia il contratto:

Nome Cognome/Ragione sociale	Comparasemplice Broker Srl
Sede legale e operativa	Via Righi 27, Novara (NO)
N° Iscriz. RUI/Sez. B	B000576481
Data iscrizione	09/06/2017
Sito internet	www.Comparasemplice.it
Telefono	(+39) 0321 088200
Email	Comparasemplicebroker@legalmail.it

I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: www.ivass.it - Autorità Competente alla vigilanza: IVASS – Via del Quirinale 21- 00187 Roma

Denominazione delle Imprese di cui sono offerti i prodotti:

Stante la numerosità di rapporti di libera collaborazione in essere tra Comparasemplice Broker Srl e i Partner Assicurativi, la lista degli stessi, è allegata alla presente (Allegato 2 – Elenco Imprese)

PARTE 2.

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi.

2.1 Informazioni generali

Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o il broker (Comparasemplice Broker srl) non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una Impresa di assicurazione.

Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto che entra in contatto con il cliente e/o del broker (in caso contrario indicare i nominativi delle imprese).

Con riguardo al contratto proposto Comparasemplice Broker srl dichiara di proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Comparasemplice Broker srl intrattiene accordi di collaborazione con le imprese elencate nel successivo Allegato 1, percependo i livelli provvigionali ivi altresì riportati relativamente all'RCA.

La comparazione delle polizze assicurative, ove effettuata (es. assicurazioni auto, moto) avviene di norma tra i soli prodotti delle imprese con cui Comparasemplice Broker srl ha stipulato accordi di partnership che prevedono il riconoscimento di provvigioni in relazione a ciascun contratto stipulato; a causa di tale circostanza la comparazione generata potrebbe essere meno vantaggiosa per il consumatore rispetto ad una comparazione completa dell'intera offerta reperibile sul mercato.

2.2 Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA

(in attuazione alle disposizioni dell'art 131 del Codice delle Assicurazioni ed all'art. 9 del Regolamento di attuazione 23/2008 emanato dall'Isvap che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti)

Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (allegato 1) nella quale sono specificati i livelli **provvigionali riconosciuti al broker dall'Impresa di assicurazione con la quale lo stesso ha rapporti di affari per la RCA.**

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia della Impresa di assicurazione, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di assicurazione alla sua Agenzia, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, **facoltativamente indicate**, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

PARTE 3.

Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

3.1 Informazioni generali

(X) Ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

ovvero

() *Comparasemplice Broker srl* ha costituito ai sensi dell'art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una fidejussione a garanzia della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 15,000.

L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Il Contraente e l'Assicurato hanno la facoltà di rivolgersi al **Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/857961 per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.** Il Contraente e l'Assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di proporre reclamo per iscritto all'Impresa di assicurazione, i cui recapiti sono disponibili all'interno dei fascicoli informativi. Il Contraente e l'Assicurato, qualora non dovessero ritenersi soddisfatti dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, possono rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale, n. 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.

In caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 (vedi art. 3.3. che segue) è sufficiente inviare una email di reclamo all'indirizzo reclami.assicurazioni@comparasemplice.it

3.2 Informazioni sull'incasso dei premi del contratto proposto

Nel caso il broker e/o suoi collaboratori, abbiano ricevuto autorizzazione, ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. 209/2005 e 55 Reg. Isvap 5/2006, all'incasso dei premi per conto della Impresa di assicurazione o dell'Agenzia, il pagamento del premio eseguito al broker od ai suoi collaboratori, si considera effettuato direttamente all'Impresa. La autorizzazione concessa dalla Impresa di assicurazione delegataria ha effetto anche per le eventuali Imprese di assicurazione coassicuratrici.

In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito al broker non ha immediato effetto liberatorio e la decorrenza della copertura è subordinata alla attuazione degli accordi esistenti con la Impresa di assicurazione o la Agenzia. In tal caso l'intermediario è obbligato a fornire al cliente informazioni sulla effettiva decorrenza della copertura.

Stante la numerosità di rapporti di libera collaborazione in essere tra Comparasemplice broker srl e i Partner Assicurativi, la lista degli stessi, è allegata alla presente (Allegato 2 – Elenco Imprese). Nel suddetto allegato vi è inoltre la specificazione della concessione o meno dell'autorizzazione da parte delle Imprese all'Intermediario ad incassare il premio con effetto liberatorio per il contraente.

3.3 Collaborazione con altro Broker (da inserire ove necessario)

Comparasemplice Broker srl informa il cliente che l'intermediazione di questo contratto è effettuata in collaborazione con il Broker collaboratore

che segue: Ragione Sociale _____

Iscrizione RUI _____

Data Iscriz. _____

In questo caso il pagamento del premio non ha effetto liberatorio, ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. 209/2005 e 55 Reg. Isvap 5/2006. L'efficacia del contratto assicurativo è pertanto subordinata all'assolvimento dell'obbligo di rimessa del premio da parte del Broker collaboratore all'Impresa assicuratrice, ferma restando l'autorizzazione o il difetto di autorizzazione all'incasso dei premi ai sensi degli artt. 118 del D.lgs. 209/2005 e 55 Reg. Isvap 5/2006.

Comparasemplice Broker Srl

Michael Condarcuri Eboli



Il Legale Rappresentante

ALLEGATO 1 (R.C. AUTO)

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MISURA DELLE PROVVISORIE RICONOSCIUTE DALLE IMPRESE, PER I CONTRATTI RCA SU NUOVO RISCHIO O RINNOVO

Tipo**	Compagnie, intermediari e Marchi	Autovetture	Autocarri	Motocicli
I	PRIMA.IT	MIN 3,5% MAX 10%	MIN: NA MAX: NA	MIN: NA MAX:NA
I	LINEAR	MIN 0% MAX 10%	MIN: NA MAX: NA	MIN: NA MAX:NA
I	DIRECT LINE	MIN 6% MAX 13,5%	MIN: NA MAX: NA	MIN: NA MAX:NA

**Legenda: C = Compagnia; I = Intermediario; M = Marchio commerciale / Second Brand.

ALLEGATO 2 (ELENCO IMPRESE)

Di seguito l'elenco delle Imprese con le quali Comparasemplice Broker Srl ha in essere rapporti di libera collaborazione. A fianco delle imprese sotto indicate vi è la specificazione di coloro che NON HANNO / HANNO concesso all'Intermediario e ai suoi collaboratori l'autorizzazione all'incasso dei premi con effetto liberatorio ai sensi degli artt. 118 del D.lgs. 209/2005 e 55 Reg. ISVAP 5/2006

Tipo**	Compagnia/brand	Intermediari	Accordo ex Artt. 118 c.a.p. e 55 Reg. ISVAP
I	HDI	U.I.A. Underwriting Insurance Agency, Rc polizza srl	SI
I	LLOYD'S	U.I.A. Underwriting Insurance Agency	SI
I	HCC TOKYO MARINE	U.I.A. Underwriting Insurance Agency, Rc polizza srl	SI
I	LLOYD'S	Alpha Broker spa, Rc Polizza Srl	SI
I	CHUBB	Alpha Broker Spa	SI
I	Groupama	Sikuram Srl	SI
I	AMTrust	Rc polizza srl	SI
I	Home Serve	Assistenza Casa srl	NO
C	Europ Assistance	Europ Assistance Srl	SI
C	Metlife	Metlife	NO

**Legenda: C = Compagnia; I = Intermediario; M = Marchio commerciale / Second Brand.

Edizione aggiornata al febbraio 2018



Comparasemplice Broker SRL